

**Comune di Sissa Trecasali
Provincia di Parma**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	N. 36	DEL	11 SETTEMBRE 2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	N. 9	DEL	27 APRILE 2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	N. 14	DEL	18 APRILE 2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	N. 20	DEL	30 MARZO 2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	N. 9	DEL	31 GENNAIO 2018
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	N. 22	DEL	29 SETTEMBRE 2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	N.	DEL	29 GIUGNO 2021

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO
- Articolo 4 – SOGGETTO ATTIVO

TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 5 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 6 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Articolo 7 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- Articolo 8 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI DAL TRIBUTO

TITOLO 3 – TARIFFE

- Articolo 9 – COSTO DI GESTIONE
- Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 11 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 12 - UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 13 – UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 14 – SCUOLE STATALI
- Articolo 15 – TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Articolo 17 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 18 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- Articolo 19 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
- Articolo 19 bis - UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI SPECIALI – AVVIO AL RECUPERO O RICICLO
- Articolo 19 ter – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
- Articolo 19 quater – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
- Articolo 20 – CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Articolo 21 - DICHIARAZIONE
- Articolo 22 – ACCERTAMENTO
- Articolo 23 - RISCOSSIONE
- Articolo 24 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 25 – SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)
- Articolo 26 – RIMBORSI
- Articolo 26 bis – ATTIVITA' DI CONTROLLO
- Articolo 26 ter – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- Articolo 27 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Articolo 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 29 – SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 30 – CONTENZIOSO

TITOLO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 31 – NORME TRANSITORIE E FINALI
- ALLEGATO A

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le componenti IMU e TASI sono disciplinate in separati e specifici regolamenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
5. La tariffa del tributo comunale è conforme alle disposizioni contenute ne D.P.R. 158/1999.
6. Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione del tributo

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA del 29 novembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 – Definizione di rifiuto

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) I veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «Rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «Produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «Detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «Prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) La quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) Gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) Il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «Conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «Gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «Raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «Riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «Spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «Auto compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «Compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «Rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «Rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «Utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «Utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «Parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «Parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «Riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «Preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui

prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «Recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso.

TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dagli occupanti o in alternativa dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 – Superficie degli immobili

1. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 147/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.

2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti sulla stessa. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e, per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
4. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge n. 147/2013, per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate od accertate ai fini dei precedenti rilievi. In ogni caso il soggetto passivo od il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 21, se le superfici già dichiarate od accertate ai fini del prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 8 – Esclusioni ed esenzioni dal tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - c) Le unità immobiliari non occupate e sprovviste delle utenze di pubblici servizi prestati in rete. Per le utenze domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Resta invece escluso dall'applicazione del tributo l'appartamento in alcun modo utilizzato né occupato che, simultaneamente, è privo di energia elettrica, di mobili, cose e suppellettili, ma che per cause strutturali ed edilizie, rimane allacciato all'utenza condominiale di acqua e/o gas;
 - d) Le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - e) Le aree scoperte pertinenziali e accessorie a civili abitazioni, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - f) Le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - g) I locali e le aree di fatto non utilizzati poiché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o, se antecedente, non oltre la data dell'effettivo utilizzo/occupazione;
 - h) I fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e sempreché non siano occupati;
 - i) Gli edifici o loro parti in cui sono esercitati pubblicamente i culti ammessi nello stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le liturgie e le funzioni religiose;
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) I locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti o per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privata

comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

- b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - c) I locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi;
 - d) I locali le aree ove si formano rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
 - e) Fabbricati rurali, agricoli:
 - f) 1. Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 queste ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette alla tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola;
 - g) 2. Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - h) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) Sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - a) Sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini, i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti all'art 2 comma 2 del presente regolamento.
 - i) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - b) Sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - c) Sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.
4. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione nonché essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. L'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della denuncia originaria o di variazione completa di idonea documentazione.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo in esecuzione di questo articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte di proprietà comunale o dal comune detenuti o occupati a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti;

Articolo 9 – Costi di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) è istituito per la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal Gestore del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del tariffario annuale del servizio e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della TARI, a netto del tributo provinciale, potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo.

Articolo 10 – Determinazione della tariffa

1. Il Consiglio comunale approva le tariffe della tassa, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe della tassa devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento, di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica e applicate ai soggetti passivi, sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'amministrazione comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia di utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata in attuazione del comma precedente, l'amministrazione comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e precisamente:
 - Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
 - Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti;
 - Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche;
 - Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione.
8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche.

9. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà inserito nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo.
10. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore.
11. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti.
12. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative a manifestazioni, fiere, alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione potrà essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante l'inserimento nella delibera annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.
13. E' altresì esclusa dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale la determinazione della TARI giornaliera, per la quale sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e secondo quanto definito al successivo articolo 15 (Tributo giornaliero).

Articolo 11 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.
5. In caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti intervengono nel caso in cui la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 12 – Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune all'1 gennaio di ciascun anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come per le esempio le colf che dimorano presso la famiglia).
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento all'anagrafe del comune, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data in cui si verifica l'evento con regolazione a consuntivo.

Articolo 13 –Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Alle attività di "Bed & Breakfast" per i locali ed aree comuni utilizzati per il soggiorno degli ospiti, nonché per le camere viene applicata la tariffa "albergo senza ristorante";
8. Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 19 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applicassero le riduzioni forfettarie di superficie in esso espressamente indicate nell'elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti (TARI).

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

La misura tariffaria applicabile è quella corrispondente alla categoria di attività non domestica svolta ed è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 75%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione.

La tassa effettiva da corrispondere non potrà comunque essere di importo inferiore ad € 5,00 (cinque).

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali ed aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socioculturali o del tempo libero (festival, concerti, luna park, raduni ecc.) potrà essere effettuato a seguito di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio che dovranno essere prodotti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed in tal caso il tributo è assorbito dal contratto stesso. In mancanza di stipula di detto contratto si applicherà quanto previsto in materia di tributo giornaliero.

Articolo 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo.

TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 17 - Riduzioni del tributo utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% sull'intero tributo;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 % sull'intero tributo;
- c) per i locali condotti da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art. 10 del D. Lgs.vo n. 460 del 04.12.1997, è disposta la riduzione del 20% sull'intero tributo;
- d) per i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune, oppure in condizioni di grave difficoltà economica e sociale ancorché non assistito permanentemente dal Comune, il responsabile del tributo procede ad esenzione o riduzione, nella misura massima del 50%, alle seguenti condizioni:

- Domanda dell'interessato attestante l'assistenza esercitata dal Comune o comunque lo stato di disagio socioeconomico o la particolare situazione in cui versare, anche temporaneamente, il nucleo familiare;
- Relazione scritta dall'assistente sociale del Comune attestante la situazione socio-economica del nucleo e contenente ogni indicazione utile all'accertamento del caso.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

e) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sull'intero tributo. La

riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza entro il 31 marzo dell'anno in corso, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.

Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico mediante l'impiego di "composter" ovvero altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, ecc.).

A tal fine potranno essere computati tali quantitativi previa verifica ed attestazione delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate dagli utenti comunicate attraverso dichiarazione con apposito modulo;

Sono previsti controlli da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa indebitamente beneficiata con le modalità previste dall'art. 23.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

f) Per le famiglie con soggetti residenti che utilizzano presidi medico-sanitari, in applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, a titolo di agevolazione non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale.

L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza entro il 31 marzo di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione.

g) Per le famiglie con bambini residenti di età inferiore a 30 mesi, in applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, a titolo di agevolazione non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale.

Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti sono già contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale.

h) Alle utenze domestiche e non domestiche, annualmente, possono essere definite, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe o con altra deliberazione di carattere regolamentare, le modalità di applicazione e l'entità di eventuali ulteriori riduzioni della quota variabile e quota fissa della tariffa.

Articolo 18 – Riduzioni del tributo utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della classe di attività corrispondente alle utenze si applica in misura ridotta del 20 % (intera tariffa) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 19 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa

vigente. A tal fine a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di area dove vi è presenza di persone.
4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di abbattimento di seguito indicate:

TIPO DI ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Ambulatori medici e dentistici	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole	30%
Gommisti	15%
Elettrauto	30%
Caseifici	30%
Officine di carpenteria metallica	30%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere	30%

5. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Le predette riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni suddette. Le stesse hanno efficacia dalla presentazione della domanda completa e documentata.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 21 in merito all'obbligo di dichiarazione.
9. Il Comune od il gestore del servizio potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.

Art. 19 bis – Utenze non domestiche - Rifiuti speciali - avvio al riciclo.

1. Il produttore di rifiuti speciali, (con esclusione degli imballaggi terziari), definiti da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

2. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, della percentuale dei rifiuti prodotti o potenzialmente prodotti.
Detta riduzione non potrà comunque essere riconosciuta in misura superiore del 30% della quota variabile.
La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza e non potrà superare il 30% della quota variabile calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

Art. 19 ter – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale

Art. 19 – quater - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui 19 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono

- comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente del Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
 7. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
 10. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1/1/2022.
Per le nuove utenze non domestiche attivate dopo il 31/5/2021, il termine per presentare la preventiva comunicazione di cui al comma precedente è così stabilito:
 - Per le attivazioni dal 31/5 al 31/7, il termine è previsto al 31/8;
 - Per le attivazioni dal 01/8, il termine è stabilito entro 30 giorni dall'attivazione, e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.
 11. L'agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di cessazione dell'utenza.

Art. 20 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, potrà superare la soglia del 50% della tassa dovuta.
2. Le riduzioni che, da regolamento si applicano sulla quota variabile, vengono calcolati sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito degli svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato.
3. La riduzione di cui all' Art. 19 bis – (Utenze non domestiche - avvio al recupero o riciclo) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 19 del presente Regolamento (Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali)

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 21 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti e ha effetto anche per gli altri.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune o dall'ente gestore, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in questo caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se sussiste, nonché tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione predisposto dal Servizio Tributi Comunale o dall'ente gestore.
4. La dichiarazione deve essere consegnata al Servizio tributi, o all'Ufficio Protocollo. La consegna dovrà avvenire: o a mano, o a mezzo posta ordinaria, o a mezzo fax o mediante posta elettronica e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento e per l'applicazione alla TARI.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Articolo 22 – Accertamento

1. Le attività di accertamento della tassa, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Sissa Trecasali.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Articolo 23 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 oppure potranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 (Pago Pa) che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 31 luglio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre dell'anno di riferimento;
 - 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.
3. Per l'anno 2021 il tributo verrà liquidato in due rate aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata Scadenza 30 settembre 2021;
 - 2° rata Scadenza 2 dicembre 2021
4. Le scadenze potranno essere rideterminate con successiva deliberazione contestualmente all'approvazione delle tariffe;
5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 5,00 Euro.

Articolo 23 bis – Dilazione del pagamento ordinario

I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

- Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;
- Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00.

Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata Tari, il contribuente, di norma, prima della scadenza della stessa, potrà fare richiesta al Funzionario responsabile del tributo di autorizzare al pagamento immediato di almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa fissando il pagamento restante a scadenza posticipata, ma comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi. La richiesta di rateizzazione dovrà essere dichiarata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata, di norma, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

Articolo 24 – Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 per quanto attiene agli accertamenti esecutivi.

Articolo 25 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore ad Euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30,00= (previsto dall'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Articolo 26 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Sissa Trecasali, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di € 12,00 disciplinato dall'art. 25 di questo regolamento.

Art. 26 bis - Attività di controllo

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006 e nella legge 190/2019.

Art. 26 ter - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di **36 mesi per importi superiori ad € 6.000,00**.
Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate **anche non consecutive nell'arco dei sei mesi**, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate **anche non consecutive nell'arco dei sei mesi se non si provvede al pagamento entro 30 giorni dall'invio di uno specifico sollecito**:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) L'importo non può più essere rateizzato;
 - d) Le sanzioni sono applicate per intero.

Articolo 27 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento delle entrate tributarie comunali.

Articolo 28 – Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa sui rifiuti e sui servizi. Il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e può rappresentare in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno dieci giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 29 – Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge.
2. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 30 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 31 – Norme transitorie e finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021
2. Per l'anno 2014, il termine di versamento della prima rata scade il 31 ottobre, la seconda il 31 dicembre.
3. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZA

Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sala giochi

Utenze domestiche

1	Utenze domestiche con 1 componente
2	Utenze domestiche con 2 componenti
3	Utenze domestiche con 3 componenti
4	Utenze domestiche con 4 componenti
5	Utenze domestiche con 5 componenti
6	Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

